

## STATUTO

### TITOLO I

#### **ART. 1 - Denominazione-sede**

- 1.1 E' costituita l'Associazione denominata "Amici del Legnani".
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in via Milano, 3 a Saronno presso lo Studio Spreafico e può articolarsi in sezioni territoriali, che devono avere un minimo di dieci soci.
- 1.3 L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire ulteriori sedi operative o uffici e può trasferire la sede legale.
- 1.4 Il trasferimento della sede non comporta modifica dell'atto costitutivo.

### TITOLO II

#### **ART. 2 - Durata**

- 2.1 L'Associazione ha durata fino al 2050 (duemilacinquanta).

#### **ART. 3 - Scopo**

- 3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività in Italia.
- 3.2 L'Associazione è un organo indipendente, libero e democratico, senza alcun indirizzo di carattere partitico o religioso, senza fini di lucro e persegue fini educativi.  
Si propone come interlocutore del Dirigente Scolastico (DS), del Consiglio d'Istituto (CdI), dei Docenti, dei Genitori e degli Studenti.  
Consente la partecipazione dei genitori nella scuola, al fine di contribuire alla formazione di una comunità scolastica, capace di rapportarsi con la più vasta comunità sociale e civile territoriale, nazionale e internazionale.  
Si ispira all'ideale di una scuola capace di offrire agli studenti, forti stimoli allo studio, nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, culturale e professionale.
- 3.3 L'Associazione ha, inoltre, come obiettivo l'elaborazione di proposte ed iniziative di carattere socio-culturale; interviene nel quadro delle sue competenze anche su aspetti tecnici e orienta la propria opera anche alla costruzione della rete formativa Scuola-Territorio.  
Pertanto a tale scopo formula proposte al Collegio dei Docenti e al CdI in merito a:
  - a. iniziative di formazione per i genitori;
  - b. aggiornamento Piano Offerta Formativa (finalità educative e Organizzazione Scolastica);
  - c. iniziative finalizzate alla educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale;Inoltre interviene su argomenti di varia natura come:
  - a. informazione presso il DS ed il CdI riguardo situazioni di disagio, di cui è a conoscenza;
  - b. segnalazione e/o sollecitazione di necessari interventi di manutenzione degli edifici scolastici;e promuove attività autonome:
  - a. per la formazione culturale e incentivare l'aggregazione dei genitori;
  - b. per dare supporto a tutti i genitori che cercano un punto di riferimento per un aiuto nell'affrontare le problematiche pratiche nei rapporti con la scuola;
  - c. per contribuire a rendere la scuola centro riconosciuto e riconoscibile di sviluppo sociale e culturale del territorio;
  - d. per il reperimento di fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso.
- 3.4 L'Associazione non si occupa e non entra nel merito delle questioni che attengono alla didattica (metodi d'insegnamento e affini).
- 3.5 L'Associazione può compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad associazioni, organismi ed enti, che

perseguono finalità simili o complementari; rappresentare e salvaguardare gli interessi dei soci in ogni ambito sociale ritenuto idoneo; stipulare accordi e convenzioni con professionisti, aziende, enti ed associazioni che possano portare vantaggi e benefici ai propri soci.

3.6 Potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti e potrà ricevere in donazione beni di qualunque natura, oblazioni, contributi ed ogni altra liberalità da parte di Enti pubblici e privati o da singoli cittadini.

3.7 L'Associazione avvierà anche tutte quelle ulteriori iniziative che il Consiglio Direttivo dovesse individuare per una maggiore aderenza ai fini sociali.

### **TITOLO III**

#### **ART. 4 - Soci**

4.1 Il numero dei soci è illimitato. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto.

4.2 Possono divenire soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità.

4.3 I soci sono distinti in tre categorie:

- Soci Fondatori: tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione;
- Soci Ordinari: tutti coloro che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da altro organo all'uopo designato;
- Soci Onorari: personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione. La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo.

4.4 L'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa, qualora deliberata e solo per il periodo successivo alla delibera, salvo che per i Soci Onorari.

#### **ART. 5 – Ammissione**

5.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

5.2 La qualifica di socio ha valore a tempo indeterminato e si assume dal momento del rilascio del certificato di ammissione e del pagamento della quota associativa, ove dovuta.

#### **ART. 6 – Diritti del socio**

6.1 La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

6.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a comunicare eventuali cariche partitiche al Consiglio Direttivo;
- al pagamento dell'eventuale contributo associativo.

#### **ART. 7 – Contributo associativo**

7.1 Ai soci può essere richiesto previa delibera dell'assemblea il versamento di un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

7.2 Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. In assenza di tale delibera rimarrà in vigore la determinazione dell'anno precedente.

7.3 Il diritto dell'Associazione al pagamento della quota annuale da parte dei soci, in quanto obbligati a norma della successiva delibera assembleare, maturerà dal primo giorno di ogni anno.

7.4 Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

## **TITOLO IV**

### **ART. 8 Perdita qualifica di socio**

8.1 La qualifica di socio si perde per esclusione o recesso.

### **ART. 9 - Esclusione**

9.1 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che non partecipi alla vita associativa o svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che risulti in mora nel versamento della quota associativa annuale da oltre 3 mesi o che non esegua i versamenti richiesti dal Consiglio Direttivo necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

9.2 L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci ed il socio dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento al Collegio dei Proibiviri.

### **ART. 10 - Recesso**

10.1 Il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento, tramite lettera o e-mail indirizzata al Presidente dell'Associazione. Gli effetti del recesso decorreranno dal momento della ricezione della comunicazione.

10.2 In ogni caso il socio recedente sarà tenuto al pagamento della quota relativa all'annualità in corso, ove prevista.

### **ART. 11 - Deliberazioni**

11.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.

11.2 A tal fine ciascun associato dovrà comunicare al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo un proprio indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le comunicazioni.

11.3 Sarà onere dello stesso socio comunicare il cambiamento di tale indirizzo e verificarne periodicamente la funzionalità.

## **TITOLO V**

### **ART. 12 – Fondo comune**

12.1 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, oltreché da eventuali avanzi di gestione o proventi pubblicitari.

12.2 Il Consiglio Direttivo potrà stabilire ogni anno quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza dei soci, determinate con criteri uniformi. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

12.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **ART. 13 – Esercizio sociale**

13.1 L'esercizio sociale decorre dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

13.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo, che il Presidente presenterà all'Assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno.

13.3 Il bilancio consuntivo resterà depositato in copia presso una sede dell'Associazione durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea e fino a quando non sarà approvato.

## **TITOLO VI**

### **ART. 14 Organi dell'Associazione:**

14.1 Sono organi, anche eventuali, dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Webmaster;
- f) il Collegio dei Proviviri;
- g) il Collegio dei Revisori;
- h) Il Segretario;
- i) Il Tesoriere.

### **ART. 15 - Assemblea dei Soci**

15.1 L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i soci fondatori - ordinari - onorari, può essere convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci o dal Consiglio di Istituto, i quali dovranno specificare gli argomenti da trattare.

15.2 La convocazione deve effettuarsi almeno otto giorni prima della riunione mediante affissione presso la sede di avviso scritto o per il tramite di e-mail da inviarsi presso l'indirizzo indicato da ciascun socio al momento dell'iscrizione. Sarà onere di ciascun socio verificare il funzionamento del proprio indirizzo mail e/o comunicare al Consiglio Direttivo nella persona di uno dei suoi membri eventuali variazioni di tale indirizzo.

15.3 L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione e verrà pubblicato sul sito WEB della associazione.

15.4 Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro socio.

15.5 Ad ogni socio spetta un voto.

15.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal componente più giovane del Consiglio direttivo.

15.7 La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

15.8 L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con successiva nomina dei liquidatori.

15.9 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 16 - Quorum**

16.1 L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà a maggioranza semplice.

16.2 Per le delibere aventi per oggetto la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci aventi diritto e sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci aventi diritto.

### **ART. 17 – Consiglio Direttivo**

17.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 19 membri, tutti soci in regola con il pagamento della quota annuale.

17.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

17.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

17.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.

17.5 La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata. Il mancato rispetto di tale termine viene sanato dalla partecipazione del Consigliere, salvo il diritto dello stesso di richiedere un breve rinvio qualora non sufficientemente informato. Su tale richiesta decide insindacabilmente il Presidente.

17.6 In caso di assenza del Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più giovane di età.

17.7 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

17.8 Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti

17.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) dirigere l'attività dell'Associazione;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio consuntivo;
- d) predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

17.10 Il Consiglio elabora le proposte e focalizza i problemi emersi negli incontri dell'Associazione, ottimizza impegno ed energie volte all'attuazione delle proposte ed alla risoluzione dei problemi, sensibilizza e coinvolge le componenti chiamate e farsene carico.

17.11 Non è prevista alcuna retribuzione per i componenti del Consiglio Direttivo.

### **ART. 18 – Sostituzione Consiglieri**

18.1 In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli per il periodo necessario a portare a termine l'incarico tramite il subentro del primo dei non eletti e in caso di impossibilità o rifiuto dello stesso il secondo dei non eletti e così via

18.2 Se viene meno la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio, che rimane in carica per il tempo necessario a convocare l'Assemblea perché questa provveda alla nomina dei nuovi Consiglieri.

18.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese, indicativamente l'ultimo sabato del mese, su convocazione del Presidente, presso l'Istituto, previa richiesta di utilizzo degli spazi al dirigente scolastico.

### **ART. 19 - Presidente**

19.1 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

19.2 Ha, inoltre, tutti quei poteri che gli vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo, oltre a quelli previsti nel presente statuto.

19.3 Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per 3 anni e può essere riconfermato.

19.4 In caso di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

### **ART. 20 –Presidente Onorario**

20.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare di eleggere un Presidente Onorario, scegliendolo tra quelle persone che meglio si sono distinte nella società civile e nel campo economico e scientifico

20.2 Il Presidente Onorario non ha alcun potere di gestione né di rappresentanza legale dell'Associazione. Ha facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea

dei Soci, ma non ha diritto di voto nell'ambito del Consiglio Direttivo e separatamente nell'ambito dell'Assemblea, se non socio.

20.3 Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **ART. 21 – Collegio dei Proviviri**

21.1 L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Proviviri, che rimane in carica tre anni.

21.2 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non possono avere alcun incarico in alcun organo dell'Associazione.

21.3 E' un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale irrituale, su qualunque controversia che insorga tra l'Associazione e i soci.

21.4 Il Collegio giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita la necessaria istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni dalla convocazione del Collegio.

21.5 Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità ed eventuali costi di accesso al procedimento, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

#### **ART. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore**

22.1 Il Consiglio Direttivo può stabilire che venga costituito un Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo amministrativo.

22.2 Il Collegio ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture redigendo apposite relazioni;
- effettuare verifiche di cassa.

22.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, viene eletto dall'Assemblea.

22.4 Il Collegio dura in carica tre anni.

22.5 In alternativa al Collegio il Consiglio Direttivo può nominare un solo Revisore, con gli stessi compiti del Collegio.

#### **ART. 23 – Il Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, sostituendoli durante la loro assenza e ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali ed informativi dell'Associazione. Durante le assemblee stende il verbale e ne cura l'edizione finale. Anche la gestione della mailing list è responsabilità del Segretario.

#### **ART. 24 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni dell'Associazione.

### **TITOLO VII**

#### **ART. 25 - Scioglimento**

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci per le cause previste dall'art. 27 c.c..

25.2 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato il liquidatore.

25.3 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono finalità di utilità generale.

#### **ART. 26 – Norma di chiusura**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.